



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **8** Data: **26/02/2018**

OGGETTO: CONFERMA/APPROVAZIONE ALIQUITE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018

L'anno nel mese di **Febbraio** il giorno **Ventisei**, alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	CAMPITELLI FLEANA	S
BOATTINI LUCA	S	SAMPAOLI FRANCO	N
MARIANINI ILARIA	S	PINI PINO	S
GUIDI ISABEL	S	BOSCHERINI ROBERTO	N
NUZZOLO GABRIELE	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
PINI GOFFREDO	N		
BEONI CORRADO	S		
ENEIDI VERUSKA	S	TOTALE PRESENTI	10

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **BEONI CORRADO, CAMPITELLI FLEANA, NUZZOLO GABRIELE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU-TASI e TARI;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduceva al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

VISTA la legge di stabilità anno 2018 (legge n. 205/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) che ha esteso, anche per l'anno 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali:

"Art. 1, comma 37: All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti:«2017 e 2018»;e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse ali quote"*
- *al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».*

VISTO quel che prevedeva la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

a) Art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene *eliminata la TASI sulla prima casa*, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) *"(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;b) Comma 14 lettera c): *riduzione TASI per i beni merce*: comma 14 lettera c): *"c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»"*;

c) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei *macchinari "imbullonati"*: *"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione*

speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità' e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) Comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) Comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

b) Comma 13: Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “

c) Comma 25: Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.”

d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati” (vedi testo sopra riportato).

e) Commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato* (vedi testo sopra riportato).

VISTE:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2015: "**OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)- Approvazione aliquote per l'anno 2015**", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, con la quale si è provveduto ad approvare la sola aliquota per le abitazioni principali, ed a prevedere un aliquota zero per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e agli altri immobili;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2015: "**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015**", che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;
- La delibera C.C. n. 12 del 29/04/2016 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2016**" che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e con la quale, per l'anno 2016, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2016;
- La delibera C.C. n. 14 del 31/03/2017 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2017**" che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e con la quale, per l'anno 2017, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2017;

DATO ATTO CHE nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla Tasi, non si procede all'individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il gettito Tasi 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RILEVATO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di incentivare l'avvio di nuove attività produttive, alleggerire la pressione fiscale sui proprietari di immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, limitatamente ai primi 3 anni di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

- il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017 con il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, da parte degli enti locali, sia differito al 28 febbraio 2018;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 2018 con il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, da parte degli enti locali, sia differito al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO *che essendo, la presente delibera, propedeutica alla delibera del bilancio, la discussione si svolge in un unico verbale allegato alla delibera n. 10 in data odierna (approvazione bilancio);*

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

- 1) Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" anche per l'anno 2018, contenuta nella legge di stabilità anno 2018 (legge n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2017) all'art.1, comma 37;
- 2) Di **approvare e confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato nel dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2018, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC-TASI ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale n. 28 del 29/07/2015 e n. 29 del 29/07/2015, in premessa citate, e che qui si intendono richiamate;
- 3) Di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote e detrazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla l. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

a) Aliquota 5 per mille

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

b) Aliquota 7,6 per mille

(per l'unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché né abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica) purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, a pena di decadenza;

c) Aliquota 7,6 per mille

per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, limitatamente ai primi 3 anni di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

d) Aliquota ordinaria 9,6 per mille

per tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.

- 4) **di stabilire**, per il caso b), che l'aliquota ridotta del 7,6 per mille si applica anche alle eventuali pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, ed individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- 5) **di stabilire**, per i casi b) e c), che i contribuenti, per poter usufruire dell'aliquota ridotta devono presentare al Comune, *entro il 31/12 dell'anno in cui si presenta il diritto ad usufruire della stessa, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti previsti, con apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi e pubblicata nel sito istituzionale del Comune,*, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi. Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.
- 6) **di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:
- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 7) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune .

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to VALBONESI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to CIGNA GIORGIO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **01/03/2018**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **01/03/2018**

Lì **01/03/2018**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to TIZIANO BETTI